

AVVISO PUBBLICO

per l'iscrizione all'Elenco aperto di soggetti prestatori per la realizzazione di servizi semiresidenziali per minorenni e giovani adulti residenti nel Territorio Val d'Adige.

Art. 1 Premessa

1. La legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), in armonia con i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale, definisce il sistema delle politiche sociali nella provincia di Trento e disciplina l'organizzazione dei relativi servizi.
2. L'art. 20, comma 1, della l.p. 13/2007 prevede che l'accreditamento in ambito socio-assistenziale costituisca titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi concernenti interventi socio-assistenziali ai sensi del successivo art. 22.
3. Con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. "*Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale*", modificato con D.P.P. 19 ottobre 2018 n. 22-97/Leg, di seguito Regolamento, sono state disciplinate le modalità e i requisiti per ottenere l'accreditamento.
4. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito Catalogo, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, contenente, tra l'altro, gli standard minimi per ciascun servizio descritto, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lett. b) del Regolamento (di seguito Catalogo).
5. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020 sono state approvate le Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali nella Provincia di Trento (di seguito Linee Guida).
6. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 347 del 11 marzo 2022 sono stati stabiliti i criteri per la determinazione del costo delle tariffe dei servizi e degli interventi indicati nel Catalogo, tenendo conto delle diverse modalità di finanziamento descritte nelle Linee Guida.
7. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 139 del 15 novembre 2022, avente ad oggetto "Pianificazione delle procedure per l'affidamento/finanziamento dei servizi socio assistenziali di livello locale", sono stati approvati, in riferimento a tipologie omogenee di servizi di competenza locale, i relativi specifici strumenti di affidamento e finanziamento, scelti tra quelli previsti dalla l.p. 13/2007 e disciplinati in dettaglio dalle Linee Guida.
8. Per ogni tipologia di servizio di competenza locale è stato applicato l'Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 174/2020, inteso quale supporto per orientare e facilitare l'individuazione dello strumento più appropriato per l'erogazione e l'affidamento del servizio.
9. In riferimento ai servizi semiresidenziali per minorenni e giovani adulti è stato indicato lo

strumento "Accreditamento aperto" (Allegato D alla citata deliberazione 174/2020) con cui l'ente pubblico, attraverso una preselezione garantita dall'accreditamento provinciale, identifica i soggetti ritenuti più idonei ad assicurare determinati standard di gestione e di offerta dei servizi sociali.

10. L'art. 22, comma 3, lett. b) della l.p. 13/2007 prevede infatti la possibilità per gli enti locali di assicurare l'erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati che ne facciano richiesta.

11. Con deliberazione di Giunta comunale n. 335 di data 5 dicembre 2022 sono stati approvati lo schema del presente Avviso e lo schema di convenzione (allegato n 1.1 dell'Avviso).

Art. 2 Oggetto, descrizione e destinatari del servizio

1. Rientrano nel presente Avviso i servizi "Abitare accompagnato per minori", "Comunità familiare per minori" e "Comunità socio-educativa" inseriti nel Catalogo per l'area età evolutiva e genitorialità/ ambito residenziale, per i quali è prevista l'accoglienza dei beneficiari anche in forma semiresidenziale e il servizio "Centro socio educativo territoriale" inserito nel Catalogo per l'area età evolutiva e genitorialità/ ambito semiresidenziale.

2. I servizi richiesti sono organizzati in quattro sezioni dell'Elenco che corrispondono a quattro tipologie di servizi da Catalogo:

- a) scheda 1.1 Abitare accompagnato per minori - accoglienza in forma semiresidenziale
- b) scheda 1.2 Comunità familiare per minori - accoglienza in forma semiresidenziale
- c) scheda 1.3 Comunità socio-educativa - accoglienza in forma semiresidenziale
- d) scheda 1.11 Centro socio educativo territoriale

3. Nella sezione dell'Elenco riferita al servizio "Centro socio educativo territoriale" possono iscriversi unicamente i soggetti prestatori che gestiscono strutture situate fuori dal Territorio Val d'Adige, nelle Comunità della Provincia di Trento.

4. I servizi sono disciplinati nel dettaglio dal Catalogo, che indica anche i destinatari, le prestazioni di base e le funzioni che devono essere garantite ai beneficiari e dallo schema di convenzione.

5. Le Comunità e le altre pubbliche amministrazioni che intendono attivare interventi di cui al comma 2 possono fare riferimento all'Elenco del Comune di Trento, ferma restando la competenza in capo agli stessi in merito alla procedura amministrativa, alla presa in carico dei rispettivi utenti e al pagamento della relativa retta.

Art. 3 Modalità di partecipazione

1. I soggetti prestatori devono presentare domanda di iscrizione all'Elenco utilizzando il modello allegato al presente Avviso (allegato 1.2 al presente Avviso), indicando la sezione o le sezioni dell'Elenco in cui intendono iscriversi in relazione al servizio semiresidenziale offerto tra quelli indicati all'art. 2 comma 2.

2. Nella domanda di iscrizione all'Elenco, il soggetto prestatore interessato dichiara, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 4:

a. di accettare le condizioni del servizio come riportate nel presente Avviso e nello schema di convenzione;

b. di accettare gli obblighi previsti dallo schema di convenzione;

c. di accettare le rette indicate all'art. 9;

d. di disporre in quanto proprietari, usufruttuari, locatari, o in virtù di altro valido titolo giuridico, di una o più strutture site sul territorio provinciale idonee a svolgere il servizio semiresidenziale, come previsto all'art. 7 dello schema di convenzione;

e. la disponibilità ad utilizzare strumenti per il monitoraggio e la valutazione degli interventi offerti, anche con il coinvolgimento dei beneficiari e delle loro famiglie, condivisi con il Servizio Welfare e coesione sociale;

f. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta comunale 28.12.2016 n. 250 (rinvenibile sul [sito](#) dell'Amministrazione comunale) e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

g. di impegnarsi a fornire al Comune tutte le informazioni necessarie alle verifiche della sussistenza dei requisiti richiesti e dell'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione;

h. di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 in calce al modulo di domanda di iscrizione all'Elenco;

i. l'aliquota I.V.A. che applicherà al servizio oggetto del presente Avviso, o gli estremi per l'esenzione o la non assoggettabilità.

3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a. dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesti di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e nella causa ostativa di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (allegato 1.2.1);

- b. scheda strutture in disponibilità sul territorio provinciale (allegato 1.2.2);
- c. eventuale copia del documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore, se la documentazione non è firmata digitalmente.

La modulistica allegata al presente Avviso è pubblicata sul sito: www.comune.trento.it//Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Avvisi-e-news

4. La domanda di iscrizione all'Elenco e la relativa documentazione di cui al comma 3 devono essere salvate in formato PDF/A non modificabile, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto interessato e trasmesse **tramite PEC** al seguente indirizzo:

servizio.welfare@pec.comune.trento.it

Nell'oggetto della PEC deve essere riportata la dicitura "*Avviso pubblico per l'iscrizione all'Elenco aperto per servizi semiresidenziali per minorenni e giovani adulti*".

5. I soggetti prestatori possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco in qualsiasi momento nell'arco della durata temporale dello stesso.

Art. 4 Requisiti

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco aperto di cui al presente Avviso tutti i soggetti che, alla data di presentazione della domanda:

- a. sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 richiamato per analogia;
- b. non si trovano nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) ovvero non hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del medesimo soggetto prestatore;
- c. sono in possesso dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 19 e 20 della l.p. 13/2007 e degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, di seguito Regolamento, per l'aggregazione funzionale età evolutiva e genitorialità/semiresidenziale e/o residenziale;
- d. disponibilità di una o più strutture sul territorio provinciale, in quanto proprietari, usufruttuari, locatari, o in virtù di altro valido titolo giuridico, idonee allo svolgimento di uno o più dei servizi indicati all'art. 2 comma 2, con i requisiti indicati all'art. 7 dello schema di convenzione.

Art. 5 Istruttoria, valutazione delle domande e pubblicazione dell'Elenco

1. La selezione dei soggetti prestatori avviene a seguito dell'acquisizione della documentazione di cui all'art. 3 e non è prevista l'attribuzione di punteggi.

2. La verifica dei requisiti dei soggetti prestatori avviene prima dell'iscrizione nell'Elenco.
3. L'Elenco viene pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata al presente Avviso, all'indirizzo

www.comune.trento.it//Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Avvisi-e-news

4. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e dal presente articolo, sono irricevibili le domande che:

- a. sono presentate secondo modalità diverse da quella prevista dall'art. 3;
- b. sono prive di sottoscrizione.

5. Le domande e la sussistenza dei requisiti sono verificati dal Servizio Welfare e coesione sociale entro il termine massimo di 60 giorni dalla loro presentazione. Eventuali integrazioni devono pervenire entro il termine che sarà comunicato dal Servizio Welfare e coesione sociale.

6. L'accoglimento della domanda di iscrizione all'Elenco da parte del soggetto prestatore, o il rigetto della stessa in caso di mancanza dei requisiti previsti, sono disposti con determinazione della dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale.

7. I soggetti iscritti sono invitati a sottoscrivere con il Comune la convenzione di cui art. 7.

Art. 6 Durata e funzionamento dell'Elenco

1. L'Elenco ha durata dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 e ha natura aperta.
2. L'Elenco è suddiviso in quattro sezioni, corrispondenti alle tipologie di servizio di cui all'art. 2 comma 2. L'iscrizione del singolo soggetto prestatore mantiene la sua efficacia per tutta la durata dell'Elenco, salvo cancellazioni/revoca anticipata.
3. L'Elenco è soggetto ad aggiornamento su iniziativa del Comune o su istanza dei soggetti iscritti nei casi di eventuali variazioni.
4. Le iscrizioni e le eventuali modifiche possono essere presentate in ogni momento nell'ambito della durata dell'Elenco e hanno effetto dalla pubblicazione della determinazione dirigenziale di cui all'art. 5 comma 6.
5. L'Elenco può essere revocato su iniziativa del Comune nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse e senza che sia riconosciuto alcun indennizzo ai soggetti iscritti. In tal caso viene disciplinata con apposita convenzione, da approvare con provvedimento dell'organo competente, l'eventuale prosecuzione degli interventi di beneficiari in corso, al fine di salvaguardare la continuità assistenziale.
6. Le ipotesi di cancellazione dall'Elenco e risoluzione della convenzione sono disciplinate dalla convenzione.

Art. 7 Sistema di convenzionamento e rapporti con l'ente pubblico

1. Il Comune e il soggetto prestatore iscritto nell'Elenco di cui all'art. 6 stipulano una convenzione per disciplinare i rapporti economici e giuridici tra le parti.
2. La convenzione decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione all'Elenco, ancorché nelle more della stipula.
3. L'inserimento nell'Elenco e la sottoscrizione della convenzione non comportano alcun obbligo in capo al Comune in riferimento ad un numero minimo di interventi e/o a forme di indennizzo o altro riconoscimento di natura economica qualora gli interventi non vengano attivati.

Art. 8 Accesso ai servizi e criteri per l'individuazione del soggetto prestatore

1. L'accesso al servizio avviene su proposta del servizio sociale a seguito di domanda amministrativa del beneficiario con le modalità indicate nel Catalogo.
2. Il beneficiario, se in grado di effettuare la scelta, sceglie direttamente il soggetto prestatore all'interno dell'Elenco di riferimento. Qualora non sia in grado, la scelta viene effettuata dal genitore, da un altro familiare che ne ha la responsabilità oppure dal tutore o amministratore di sostegno.
3. Qualora il beneficiario o chi lo rappresenta non sappia esprimere una scelta univoca riguardo al soggetto prestatore, si avvale della mediazione professionale dell'assistente sociale per stilare insieme una rosa di potenziali soggetti prestatori adatti a soddisfare il bisogno educativo. L'assistente sociale propone alla famiglia il soggetto selezionato sulla base dei seguenti criteri:
 - a. continuità educativa del servizio;
 - b. presenza di un altro familiare (ad esempio: sorella/fratello) che si avvale dello stesso soggetto prestatore e l'opportunità di una loro compresenza;
 - c. esigenza di prossimità o di lontananza, in considerazione delle attività scolastiche o extra scolastiche svolte dal minore;
 - d. peculiarità oggettive della struttura interpellata particolarmente adatte al bisogno specifico dell'utente;
 - e. disponibilità di posti.
4. In presenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria e per particolari e specifici servizi urgenti e/o temporanei, nonché in tutti i casi in cui non è possibile effettuare la scelta come prevista al comma 2, l'assistente sociale referente sceglie il soggetto prestatore adeguato, in considerazione degli interventi da effettuare, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 se pertinenti, nonché, in via residuale, del criterio della rotazione degli enti iscritti nell'Elenco.
5. Il Comune intende effettuare indagini di soddisfazione dell'utenza sui servizi offerti dai soggetti accreditati. In esito ai risultati emersi, i criteri di selezione di cui al comma 3 saranno integrati dai seguenti:
 - a. livello di gradimento dei beneficiari;
 - b. continuità della figura educativa;

c. sviluppo di forme di partecipazione e coinvolgimento dei beneficiari.

Art. 9 Rette e modalità di pagamento

1. La retta riconosciuta al soggetto prestatore per il servizio offerto è determinata dal Comune mediante un importo giornaliero individuale, differenziato in base alla tipologia di servizio, a cui si aggiunge l'IVA di legge se e in quanto dovuta, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.

2. La retta è da considerarsi quale contributo al singolo beneficiario, per la cui corresponsione e gestione il Comune si surroga in tutto e per tutto nei suoi confronti.

3. La retta è così determinata:

- a. retta base giornaliera per l'erogazione delle prestazioni di base garantite all'utente come definite nel Catalogo e all'art. 11 dello schema di convenzione
- b. eventuali maggiorazioni della retta base, entro i parametri individuati dall'UVM o dal servizio sociale in base alla complessità del caso, per garantire un presidio educativo aggiuntivo (massimo 3 ore giornaliere), per un importo orario fissato in euro 23,50 (deliberazione della Giunta provinciale n. 347/2022)

4. Le rette base giornaliere sono state costruite sulla base dei criteri definiti a livello provinciale (deliberazione della Giunta provinciale n. 347/2022), e sono determinate nei seguenti importi:

- a. servizio "Abitare accompagnato per minori - accoglienza in forma semiresidenziale": euro 44,00;
- b. servizio "Comunità familiare per minori - accoglienza in forma semiresidenziale": euro 68,00;
- c. servizio "Comunità socio educativa - accoglienza in forma semiresidenziale": euro 91,00;
- d. servizio "Centro socio educativo territoriale": euro 91,00.

5. Per i beneficiari inseriti nei servizi semiresidenziali di cui all'art. 2 comma 2 che partecipano a periodi di soggiorno organizzati dallo stesso soggetto prestatore si riconosce la retta prevista per i servizi residenziali di cui alla determinazione della dirigente del Servizio Politiche sociali della Provincia autonoma di Trento n. 5950 di data 7 giugno 2022 per le sole giornate di soggiorno. Nello stesso periodo non viene riconosciuta la retta per il servizio semiresidenziale.

6. I soggetti prestatori che hanno natura giuridica pubblica determinano le rette secondo il proprio ordinamento.

7. La regolamentazione delle assenze e le relative rette sono disciplinate nell'art. 10 dello schema di convenzione.

8. Le rette di cui al comma 4 possono essere applicate anche dalle Comunità e da altre pubbliche amministrazioni.

Art. 10 Responsabile del procedimento

La persona responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Sabrina Redolfi, dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale: si intendono posti a carico della responsabile del procedimento gli adempimenti indicati di competenza del Comune.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

I dati personali di cui il Comune viene in possesso a seguito dell'emanazione del presente Avviso, sono trattati nel rispetto del DGPR privacy, Codice in materia di protezione dei dati personali, come da scheda informativa allegata alla modulistica.

Art. 12 Richieste di chiarimento e contatti

Per le richieste di chiarimento e di informazioni riguardanti il presente Avviso è possibile inviare apposita mail con oggetto "Richiesta chiarimenti Elenco aperto semiresidenziali minorenni" al seguente indirizzo: **servizio.welfare@pec.comune.trento.it**

Le richieste di chiarimento e le relative risposte vengono pubblicate sul sito istituzionale nella sezione dedicata al presente Avviso entro 15 giorni dalla loro ricezione.

SCHEMA DI CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 23, comma 1 della Legge provinciale n. 13 del 2007 per la realizzazione di servizi semiresidenziali per minorenni e giovani adulti residenti nel Territorio Val d'Adige

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune ed il soggetto prestatore con riferimento alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Rientrano nella presente convenzione le seguenti tipologie di intervento, identificate, nei requisiti minimi e nelle finalità, all'interno delle relative schede del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 173/2020 ed eventuali successive modifiche (di seguito Catalogo):

- scheda 1.1 Abitare accompagnato per minori - accoglienza in forma semiresidenziale
- scheda 1.2 Comunità familiare per minori - accoglienza in forma semiresidenziale
- scheda 1.3 Comunità socio educativa - accoglienza in forma semiresidenziale
- scheda 1.11 Centro socio educativo territoriale

3. Per la descrizione puntuale dei singoli interventi e dei rispettivi destinatari si rimanda a quanto indicato nel Catalogo.

Art. 2 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata dal 1 gennaio 2023 - oppure dalla data del provvedimento di iscrizione all'Elenco di cui all'articolo 5, comma 6, dell'Avviso, se successiva - fino al 31 dicembre 2024.

Art. 3 - Modalità di attivazione e realizzazione degli interventi

1. L'accesso ai servizi di cui alla presente convenzione avviene secondo le modalità indicate nell'Avviso e nel Catalogo.

2. Il Servizio Welfare e coesione sociale definisce, per ogni singolo beneficiario in carico, le giornate di frequenza autorizzate su base settimanale, comunicando i dati al soggetto prestatore scelto. Nella comunicazione viene indicata la data entro la quale il servizio deve essere attivato, comunque non oltre le 4 settimane dal momento della richiesta ed in accordo con l'assistente sociale, salvo cause di forza maggiore debitamente motivate.

3. Nel limite delle giornate di frequenza autorizzate, le giornate di effettiva fruizione del servizio vengono definite sulla base delle esigenze del beneficiario con una condivisione tra l'assistente sociale del Comune e il soggetto prestatore.

4. Qualsiasi modifica al numero di giornate di frequenza autorizzate deve essere preventivamente concordata con l'assistente sociale referente e, se comporta una spesa maggiore, è subordinata ad un'autorizzazione scritta e preventiva del Servizio Welfare e coesione sociale.

Art. 4 - Obblighi del soggetto prestatore relativi al personale impiegato

1. Per lo svolgimento delle attività dei servizi il soggetto prestatore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con il Comune di Trento, si avvarrà di figure professionali idonee a consentire la realizzazione del servizio, possibilmente di entrambi i sessi.

2. Il soggetto prestatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli enti preposti.

3. Il soggetto prestatore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. A decorrere dalla stipula della presente convenzione, con riferimento al personale destinato alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 e all'attività di coordinamento di cui al presente articolo devono essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale e quelle del Catalogo, per quanto attiene alla definizione dei profili professionali e alla rispondenza agli standard di qualità.

5. Il soggetto prestatore assicura:

- a. la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con i beneficiari, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al soggetto prestatore non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione deve essere effettuata da professionisti esterni al soggetto prestatore;
- b. un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- c. l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
- d. la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti.

6. Il soggetto prestatore deve prevedere una figura di coordinamento, che assicuri le seguenti funzioni:

- a. l'organizzazione del servizio e il coordinamento degli educatori/operatori sociali;
- b. l'organizzazione con regolarità, possibilmente settimanale, degli incontri dell'équipe educativa;
- c. la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori/operatori sociali in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari

stabiliti;

d. la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano i servizi;

e. la costante verifica della qualità del servizio;

f. il contatto regolare e la massima collaborazione con il Servizio Welfare e coesione sociale e gli altri servizi coinvolti;

g. la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'équipe educativa e con il Servizio Welfare e coesione sociale.

Art. 5 - Altri obblighi del soggetto prestatore

1. Il soggetto prestatore:

a. si impegna a:

- assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socio assistenziali poste in essere dai propri operatori;

- collaborare con il Servizio Welfare e coesione sociale per quanto riguarda le finalità previste dal piano educativo individualizzato;

b. predispone un registro delle presenze in cui vengono riportati i nominativi dei beneficiari e la data dell'intervento;

c. rendiconta periodicamente al Servizio Welfare e coesione sociale i dati relativi a presenze e assenze dei beneficiari degli interventi, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate, eventualmente anche attraverso sistemi di interoperabilità o caricamento su piattaforme apposite messe a disposizione.

Art. 6 - Orario del servizio

1. I servizi di cui alla presente convenzione sono disponibili secondo le modalità previste dal Catalogo.

2. Il personale del soggetto prestatore assicura l'erogazione dei servizi con orari flessibili, compatibili con la presenza dei beneficiari e delle attività svolte.

Art. 7 - Strutture

1. Il soggetto prestatore mette a disposizione una o più strutture, come indicate nell'apposito prospetto allegato alla domanda di iscrizione all'Elenco, assicurando in particolare la dotazione di spazi, arredi e attrezzature adeguati per garantire il comfort degli ambienti ed evitare il sovraffollamento.

2. Le strutture sono collocate in contesti accessibili e collegate a una rete di servizi e opportunità di inclusione per i minorenni e giovani adulti beneficiari.

3. Il soggetto prestatore assicura l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione degli incendi, di sicurezza degli impianti.

4. In ogni caso le strutture devono rispettare quanto previsto dal punto 9 delle "Linee di intervento per i servizi socio-assistenziali rientranti nell'aggregazione funzionale area età evolutiva e genitorialità/ ambito residenziale" approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 457/2022.

Art. 8 - Obblighi assicurativi e di sicurezza

1. Il soggetto prestatore, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose del soggetto prestatore stesso, di terzi e dell'Amministrazione comunale.
2. Il soggetto prestatore è ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo viene dedicato all'esercizio delle attività previste dal Servizio; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo si dà atto che il soggetto prestatore ha provveduto al deposito, presso il Comune di Trento - Servizio Welfare e coesione sociale di copia della/e polizza/e assicurativa/e a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) anche nei confronti del personale operante nell'ambito del servizio.
4. È obbligo del soggetto prestatore rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione del servizio tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..
5. Il soggetto prestatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 9 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, il Comune e il soggetto prestatore sono contitolari del trattamento dei dati personali. Le finalità e i mezzi del trattamento sono disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. 10 - Rette, modalità di pagamento e fatturazione

1. Il soggetto prestatore accetta le rette, le ipotesi e le modalità di variazione delle stesse come definite dall'Avviso e dalla presente convenzione.
2. La retta è così determinata:
 - a. retta base giornaliera per l'erogazione delle prestazioni di base garantite all'utente come definite al successivo comma 3.
 - b. eventuali maggiorazioni della retta base, entro i parametri individuati dall'UVM o dal servizio sociale in base alla complessità del caso, per garantire un presidio educativo aggiuntivo (massimo 3 ore giornaliere), per un importo orario fissato in euro 23,50 (deliberazione della Giunta provinciale n. 347/2022)
3. Le rette base giornaliere da corrispondere al soggetto prestatore sono fissate nei seguenti importi (oneri fiscali esclusi):
 - a. Retta base per servizio "Abitare accompagnato per minori - accoglienza in forma semiresidenziale": euro 44,00;
 - b. Retta base per servizio "Comunità familiare per minori - accoglienza in forma semiresidenziale": euro 68,00;
 - c. Retta base per servizio "Comunità socio educativa - accoglienza in forma semiresidenziale": euro 91,00;

d. Retta base per servizio "Centro socio educativo territoriale": euro 91,00.

4. Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 911/2021, per i periodi di assenza è corrisposta alla struttura una retta pari:

- a. all'80% della retta base per le prime quattro settimane;
- b. al 65% della retta giornaliera per le eventuali ulteriori settimane di assenza.

5. Sulla base delle esigenze dell'utente, con una condivisione tra l'assistente sociale del Comune e l'operatore incaricato dell'ente che realizza il servizio, può essere temporaneamente definito un piano di frequenza minore rispetto al piano assistenziale inizialmente autorizzato. Tale riduzione non può essere considerata come assenza.

6. Le rette potranno subire variazioni nel caso di nuova approvazione o aggiornamento dell'atto programmatico denominato "Quarto stralcio del programma sociale provinciale" inclusi gli aumenti derivanti dal rinnovo contrattuale.

7. I nuovi importi delle rette vengono individuati con specifico atto dell'Amministrazione comunale e comunicati ai soggetti prestatori iscritti nell'Elenco. La convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.

8. La spesa prevista viene liquidata mensilmente, a seguito di emissione di regolare documento fiscale che deve indicare per ogni singolo beneficiario la quantità e la tipologia delle prestazioni (presenze/assenze) giornalmente rese. Possono essere previste modalità di rendicontazione diverse o ulteriori, da definire in accordo con il Servizio Welfare e coesione sociale.

9. Prima di procedere ai pagamenti, il Servizio Welfare e coesione sociale effettua le necessarie verifiche contabili e di conformità del servizio, nonché l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali con l'acquisizione del DURC. In caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

10. Il soggetto prestatore deve emettere una fattura elettronica da trasmettere tramite SdI (Sistema di interscambio) al Comune di Trento. La fattura deve necessariamente riportare Codice Univoco Ufficio, Numero e data Ordine di Acquisto e il CIG. Il Comune non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

11. Il soggetto prestatore invia entro il decimo giorno del mese successivo a quello al qual si riferisce il pagamento un prospetto analitico recante i dati significativi per la fatturazione (presenze/assenze dei beneficiari).

12. Il Comune provvede al pagamento entro il termine massimo di 50 (cinquanta) giorni dal ricevimento della fattura; l'emissione della fattura dovrà essere successiva all'espletamento delle procedure di accertamento, con esito positivo, della conformità delle prestazioni. Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto, il Comune si riserva il termine massimo di giorni 30 (trenta) decorrenti dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 7. del presente articolo. L'accertamento è effettuato da parte del Dirigente comunale competente (attualmente il Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale) o suo delegato, e comunicato al

soggetto prestatore.

13. I termini sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

Art. 11 - Prestazioni incluse nella retta

1. La presa in carico da parte del soggetto prestatore prevede, oltre a quanto disposto dal Catalogo, l'effettuazione delle seguenti funzioni:

- collaborazione con i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale e supporto alla relazione tra minorenni e familiari come da piano educativo individualizzato;
- collaborazione con tutti i servizi istituzionali, in particolare con il Servizio Welfare e coesione sociale, per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto quadro attraverso momenti di verifica e valutazione programmata e trasmissione di eventuali relazioni sull'andamento del progetto;
- sostegno educativo al percorso scolastico, sociale, lavorativo e facilitazione interventi che favoriscano la socializzazione in base all'età, la gestione e l'organizzazione del tempo libero e l'integrazione con il territorio;
- gestione, in caso di criticità, delle comunicazioni al Servizio Welfare e coesione sociale, alle Forze dell'Ordine, all'Autorità giudiziaria, al tutore;
- somministrazione di pasto ed eventuale merenda se previsto dal piano educativo individualizzato;
- accompagnamento e trasporto da/a scuola quando non coperto dai servizi di trasporto e quando necessario, nonché in altri luoghi di frequentazione abituale (centri ricreativi, sportivi...) o luoghi di cura (quali servizi sanitari);
- per il servizio di "Abitare accompagnato" in forma semiresidenziale e per il supporto a neo-maggioresni, sostegno educativo all'inserimento abitativo, lavorativo e sociale e interventi per lo sviluppo dell'autonomia;
- svolgimento di ogni altra attività strumentale al piano educativo individualizzato.

Art. 12 - Progetto quadro e piano educativo individualizzato

1. Le azioni di valutazione, analisi e costruzione della risposta avvengono in coerenza con il progetto quadro che riguarda il minorenni o giovane adulto, previsto dalle Linee di Indirizzo "L'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità" approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2050 del 13 dicembre 2019.

2. Il progetto quadro riguarda l'insieme coordinato e integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del minorenni o giovane adulto e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi sono rivolti direttamente al minorenni o giovane adulto, ma anche alla sua famiglia, all'ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, minorenni o giovane adulto e comunità locale. Il progetto quadro descrive gli obiettivi, le azioni, i tempi, gli impegni di ognuno all'interno dell'intervento.

3. Sulla base del progetto quadro, l'équipe educativa del soggetto prestatore definisce, con il coinvolgimento della famiglia e, ove possibile, del minorenni o giovane adulto, il piano educativo individualizzato (PEI) entro 2 mesi dall'avvio dell'intervento semiresidenziale e ne condivide i contenuti con il Servizio Welfare e coesione sociale e gli altri soggetti coinvolti che lo monitorano nel tempo. Il soggetto prestatore predispone le relazioni periodiche di verifica almeno annuali.

4. Gli interventi semiresidenziali sono accompagnati da un sistema di monitoraggio e

valutazione dei risultati riferiti al singolo minorenne o giovane adulto, atto a riscontrare l'evoluzione della situazione, gli effetti degli interventi messi in campo e il grado di perseguimento degli obiettivi di supporto individuati per ciascuna situazione. I dati della valutazione concorrono alla ridefinizione del PEI.

Art. 13 - Vicende soggettive del soggetto prestatore

1. La cessione dell'attività o l'affitto di azienda o di ramo d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relative al soggetto prestatore non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti di cui all'art. 4 dell'Avviso e non dichiarati di assumersi gli impegni e gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione.

2. Nei sessanta giorni successivi il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nell'iscrizione all'Elenco e procedere alla cancellazione dallo stesso, se non risultano sussistere le condizioni di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e il Comune procede alla presa d'atto dello stesso.

4. Qualora il soggetto prestatore iscritto all'Elenco e in presenza di uno o più dei servizi attivi ai sensi della presente convenzione apra una procedura per licenziamenti collettivi, interrompa l'attività o venga cancellato dall'Elenco o perda i requisiti per mantenere l'iscrizione, si applicano per analogia le procedure previste in caso di cambio gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32 della l.p. 2/2016.

Art. 14 - Cause di risoluzione e cancellazione dall'Elenco

1. La risoluzione della convenzione comporta automaticamente la cancellazione dall'Elenco.

2. La presente convenzione è risolta, su iniziativa del Comune, nei seguenti casi:

- a. in caso di perdita dei requisiti previsti dall'Avviso;
- b. in caso di grave inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione e dagli atti in essa richiamati;
- c. in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento in materia di autorizzazione, accreditamento dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale, DPGP n. 3-78/Leg del 09/04/2018;
- d. in caso di opposizione ai sensi dell'art. 13, comma 2, della presente convenzione;
- e. violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento così come previsti all'art. 16 della presente convenzione.

3. La convenzione può essere risolta in qualsiasi momento dal soggetto prestatore iscritto all'Elenco con preavviso di almeno 60 giorni.

4. La risoluzione della convenzione e contestuale cancellazione dall'Elenco avviene a

seguito della contestazione al soggetto prestatore di una delle ipotesi previste dal precedente comma 2, la quale dovrà avvenire con comunicazione scritta. Il soggetto prestatore avrà 10 giorni di tempo per fornire spiegazioni o presentare documenti; decorso inutilmente tale termine, il soggetto decadrà dall'Elenco con determinazione della dirigente.

5. In caso di risoluzione della convenzione il soggetto prestatore si obbliga a mettere a disposizione del Comune, in via provvisoria, le strutture e il personale dedicato ai servizi per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto prestatore.

Art. 15 - Monitoraggio del servizio e revisione della convenzione

1. Il Comune e il soggetto prestatore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.

2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa del Comune. Le eventuali modifiche devono essere preventivamente comunicate ai soggetti prestatori iscritti all'Elenco. La convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.

3. In caso di variazioni del servizio collegate direttamente o indirettamente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 o ad altre situazioni di emergenza non prevedibili, si applica quanto previsto al comma 2. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti connessi alle situazioni di emergenza.

Art. 16 - Codice di comportamento e disposizioni anticorruzione

1. Il soggetto prestatore è tenuto nella realizzazione dei servizi al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento (rinvenibile sul [sito](#) dell'Amministrazione comunale), per quanto compatibili, impegnandosi pertanto ad osservarli e a farli osservare ai propri dipendenti, collaboratori e partner.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il soggetto prestatore si impegna a segnalare tempestivamente al Comune ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.

Art. 17 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il soggetto prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. che comportano, in particolare:

- a. l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- b. l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni;

c. l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG).

Art. 18 - Vigilanza

1. Il Comune si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sui servizi. Il soggetto prestatore si impegna a collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza al fine di facilitare le relative verifiche.

Art. 19 - Foro competente

1. Il Foro di Trento è competente per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza della presente convenzione. Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione della convenzione, la stessa viene devoluta all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 20 - Oneri fiscali

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1 Tariffa Parte 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 21 - Capacità contrattuale

1. Il/la sig./sig.ra _____, consapevole della responsabilità anche penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo al/alla medesimo/a non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che l'Associazione/Ente/Società dallo/a stesso/a rappresentata in questa sede non è soggetta a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione medesima.